

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 14-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE STEFANO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ANTONIO STEFANO CARIDI

nell'ambito di un procedimento penale (n. 9339/2009 RGNR DDA - n. 5448/2010 RGGip DDA - n. 50/2015 ROCC DDA) per il reato di cui all'articolo 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniero)

**Trasmessa dal Tribunale di Reggio Calabria
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
il 15 luglio 2016**

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2016

ONOREVOLI SENATORI.- In data 15 luglio 2016 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria - Direzione distrettuale antimafia ha trasmesso al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere, avanzata ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, emessa in data 12 luglio 2016 nell'ambito del procedimento penale n. 9339/2009 R.G.N.R. D.D.A. - n. 5448/2010 R.G.G.I.P. D.D.A - n. 50/2015 R.O.C.C. D.D.A. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta in data 15 luglio 2016 e l'ha annunciata in pari data.

In data 27 luglio 2016 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta ulteriori atti inviati dal giudice per le indagini presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 20 e 27 luglio 2016, del 2 (sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna) e 3 agosto 2016, ascoltando il senatore Caridi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nella seduta antimeridiana del 2 agosto 2016.

Il senatore Caridi ha fatto pervenire alla Giunta una memoria difensiva in data 1° agosto 2016 e depositato agli atti altra documentazione nel corso della propria audizione. Ha infine depositato un'ulteriore nota difensiva in data 3 agosto 2016.

Nella seduta del 3 agosto 2016 la Giunta ha poi deliberato, a maggioranza, di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione richiesta.

* * *

Il senatore Antonio Stefano Caridi è stato - unitamente ad altri soggetti - sottoposto ad indagini per l'ipotesi delittuosa di cui al capo a) dell'ordinanza, e cioè del delitto previsto e punito dall'articolo 416-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale perché, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso

ed armata denominata '*ndrangheta* (presente ed operante in forma unitaria sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da numerosi "locali" (termine che nel gergo della '*ndrangheta* indica le organizzazioni per la gestione malavita del territorio), caratterizzata da strutture distaccate a carattere intermedio, articolata in tre mandamenti e dotata di organo collegiale di vertice denominato "provincia"), farebbe - unitamente agli altri coindagati - stabilmente parte della componente apicale "segreta o riservata" della predetta organizzazione criminale di tipo mafioso, rivestendo ruoli dirigenziali ed organizzativi.

I coindagati per il medesimo capo di imputazione risultano essere gli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, il dottor Francesco Chirico e l'avvocato Alberto Sarra.

Riferisce il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria che la richiesta cautelare prende le mosse dall'esigenza di completare il percorso investigativo intrapreso con le indagini che hanno condotto ai procedimenti "Meta", "Crimine" e, sul versante milanese, "Infinito".

Il giudice per le indagini preliminari sottolinea che, secondo quanto evidenziato nelle sentenze rese nei citati giudizi, rimane da esplorare, nell'ambito della ricostruzione della struttura della '*ndrangheta*, quello che è stato definito dalla sentenza "Crimine" il rapporto tra il "Crimine di Polsi" e i profili emersi in altri procedimenti, quale "Bellu Lavuru", laddove si faceva cenno ad un nuovo organismo direttivo, al quale aderiscono solo un gruppo ristretto di persone, definite "invisibili".

In sostanza - riferisce il giudice per le indagini preliminari - prendendo atto della diversa evoluzione di articolazioni della '*ndrangheta*, quali le cosche De Stefano, Piomalli e Nirta, da parte della Procura si intende completare la ricostruzione della struttura di quest'ultima "verso l'alto", andando ad identificare le figure collocate all'interno di una più ampia struttura criminale, di cui costituirebbero la più elevata componente decisionale, la direzione

strategica (pagina 16 dell'ordinanza allegata alla domanda).

Viene evidenziato che l'analisi della polizia giudiziaria e poi quella del pubblico ministero si siano spinte a fondo, andando a scandagliare non solo le storiche decisioni già emesse dalle autorità giudiziarie del Distretto in ordine alla struttura della *'ndrangheta*, ma anche decine di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia emersi nell'ambito di procedimenti storici, sia quelli "figli" delle decine di operazioni che, dall'anno 2009 in poi, hanno caratterizzato l'impegno dello Stato nella lotta alla più pericolosa associazione mafiosa. L'opera ricostruttiva non avrebbe peraltro trascurato i profili in ordine alle sinergie ravvisate fra l'operare della *'ndrangheta* e le altre associazioni mafiose storiche, in particolare la mafia siciliana.

Molteplici emergenze indiziarie provenienti da altri procedimenti, alcuni definiti ed altri ancora in corso, avrebbero corroborato la ricostruzione del pubblico ministero secondo cui esiste, in seno alla *'ndrangheta*, una componente "riservata", alla quale spettano compiti di direzione strategica (pagina 17 dell'ordinanza).

Le conoscenze acquisite con riguardo alla città di Reggio Calabria farebbero trasparire una realtà secondo cui ogni momento significativo della vita politica ed economica apparirebbe essere stata determinata da un nucleo riservato di soggetti, legati alla storia della *'ndrangheta* cittadina, specie a quegli ambiti occulti che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno illustrato a partire dagli anni '90 e che pongono l'evoluzione stessa della *'ndrangheta* da "società dello sgarro" a quella che sarebbe stata la base dell'attuale principale agenzia criminale mafiosa.

Con particolare riferimento alla posizione del senatore Caridi, egli è stato individuato dalla pubblica accusa quale dirigente ed organizzatore della componente "riservata" della *'ndrangheta*; in tal veste, secondo le prospettazioni degli inquirenti, il senatore avrebbe fruito dell'appoggio della *'ndrangheta*, tramite le sue articolazioni

territoriali, tra le quali in particolare quella di vertice chiamata cosca De Stefano, nonché di altri esponenti di diverse cosche, in occasione di tutte le consultazioni elettorali alle quali ha preso parte, dalla prima candidatura (elezioni comunali del 1997) alle elezioni regionali del 2010. Acquisite la veste e le funzioni pubbliche a seguito delle consultazioni elettorali condizionate dalla ingerenze mafiose, egli avrebbe operato in modo stabile, continuativo e consapevole a favore del predetto sistema criminale di tipo mafioso.

Il giudice per le indagini preliminari, nella corposa ordinanza allegata alla richiesta di autorizzazione, ha illustrato le risultanze indiziarie relative alla posizione del senatore Caridi (pagine 752 e seguenti e pagine 1.123 e seguenti).

Esse comprendono, in particolare, le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia e l'indicazione dei relativi elementi di riscontro, l'analisi del materiale proveniente da ulteriori procedimenti penali, autonome attività investigative sviluppate nell'ambito del presente procedimento.

L'esame delle risultanze indiziarie a carico del senatore Caridi è peraltro intervallata da un resoconto finalizzato a dare conto della figura del coindagato dottor Francesco Chirico (individuato quale appartenente alla cosca De Stefano); viene in tale contesto evidenziata la connessione delle emergenze indiziarie del senatore Caridi con quelle riguardanti sia il Chirico, che l'avvocato Alberto Sarra, altro coindagato (pagine 990 e seguenti dell'ordinanza).

In estrema sintesi, il materiale indiziaro (richiamato e riassunto dal giudice per le indagini preliminari alle pagine 1.939 e seguenti dell'ordinanza) confermerebbe che il senatore Caridi era stato da sempre affiliato alla cosca De Stefano, la quale lo avrebbe sostenuto in ogni competizione elettorale, sin dalla prima candidatura, grazie al rapporto che intercorreva tra lui e il dottor Francesco Chirico (pagine 1.940 e seguenti dell'ordinanza).

Ulteriori dichiarazioni di collaboratori di giustizia avrebbero peraltro riferito del potere del Caridi con riferimento ad alcune

società partecipate (in particolare Leonia S.p.A. e Multiservizi S.p.A.), e quindi delle potenzialità da costui palesate nel far operare assunzioni clientelari in cambio di voti e di favori (pagine 1.944, 1.951, 1.952, 1.968 dell'ordinanza).

Riportando il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il braccio destro del capo della cosca Morabito di Africo ed un altro soggetto (pagine 1.952-1.953 dell'ordinanza), viene rilevato come il senatore Caridi fin dall'anno 2000 risulti essere un soggetto che riesce a coagulare su di sé l'appoggio delle cosche De Stefano Tegano, Morabito e Iamonte.

L'occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del 2002 è - secondo il giudice per le indagini preliminari - il momento che segna il futuro sviluppo della vita politica del senatore Caridi, attesa la sua capacità di piegarsi alle esigenze della direzione strategica della *'ndrangheta*; da quella interazione Caridi avrebbe tratto ausilio e vantaggio per il suo percorso politico, fino ad assurgere al seggio parlamentare (pagina 1.954 dell'ordinanza).

Tra le ulteriori risultanze indiziarie vengono poste in evidenza in particolare quelle inerenti alla strumentalizzazione del *munus* pubblico di Caridi - ad esempio a seguito della nomina ad assessore regionale alle attività produttive - a favore dell'associazione mafiosa e alla manipolazione (insieme ad altri esponenti politici della stessa area) dei risultati elettorali di una competizione interna al suo gruppo politico (pagina 1.984 dell'ordinanza), alla sistematica attività di bonifica dagli strumenti di captazione, da parte dei suoi collaboratori ed anche direttamente, sulle autovetture a lui intestate o in uso (pagina 1.986), alle illecite interferenze operate all'interno della società Fata Morgana (pagine 1.987 e seguenti). Infine, la strumentalizzazione della funzione del Caridi a favore del sistema descritto e la permanenza dell'apporto da lui fornito ai sodali, riguarderebbe anche la sua attuale posizione di senatore sempre a disposizione delle esigenze di chi aveva determinato il suo

ruolo di uomo di governo (pagine 1.999 e seguenti dell'ordinanza).

Ciò premesso, il giudice per le indagini preliminari, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo (articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale), con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari (pagina 2.010 dell'ordinanza) ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti come a lui riconducibili ne indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta, specie ai primi due, funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituito associativo mafioso di cui al capo *a*).

Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della *'ndrangheta* operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano (pagine 2.010-2.011 dell'ordinanza).

Secondo il giudice per le indagini preliminari sarebbe pertanto dimostrata a carico del Caridi la sussistenza di un grave quadro indiziaro in ordine all'addebito di partecipazione all'associazione mafiosa; tale partecipazione si sarebbe venuta evolvendo da quella di uomo inizialmente correlato principalmente ai De Stefano a quella di uomo di *'ndrangheta tout court*, mediante la messa a disposizione per la realizzazione degli interessi della varie articolazioni con cui avrebbe interagito (pagina 2.011 dell'ordinanza).

In merito alle esigenze cautelari (pagina 2.045 dell'ordinanza), il giudice per le indagini preliminari rammenta che, in base alla recente novella che ha reimpostato il

sistema delle misure custodiali, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale continua ad operare solo con riguardo ad alcuni delitti, tra i quali l'associazione mafiosa *ex* articolo 416-*bis* del codice penale (che è appunto quello contestato in questa sede anche al senatore Caridi). Sostiene pertanto il giudice che, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti suddetti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, debba trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

In deroga quindi alla regola generale enunciata al comma 1 dello stesso articolo 275 (secondo cui il giudice, nel disporre le misure, "tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [...]") ed al principio della custodia in carcere quale *extrema ratio*, fissato nell'*incipit* del comma 3, in dette ipotesi, determinate e tassative si ritiene che operi una presunzione assoluta di idoneità della più afflittiva delle misure (pagina 2.046 dell'ordinanza).

Sul piano pratico, peraltro, viene evidenziato che ciò si traduce da un lato nell'inversione dell'onere della prova in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei *pericula libertatis* e l'idoneità della sola custodia in carcere; dall'altro, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti *de libertate* ed in una attenuazione dell'onere di motivazione (pagina 2.046 dell'ordinanza).

Nel dare conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, il giudice per le indagini preliminari ritiene che sia più aderente alla *ratio legis*, e conforme all'elevata pericolosità sociale propria del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la possibilità di ritenere inesistenti le esigenze cautelari solo quando si abbia dimostrazione che l'associato ha stabilmente

resciso formalmente o sostanzialmente i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

Nel caso di specie, le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelerebbero l'esistenza di un costituito associativo mafioso che rappresenta la parte apicale riservata o segreta dell'associazione mafiosa armata operante in questa terra e non solo, le cui funzioni sarebbero dirette ad ampliare il programma criminoso della stessa; reputare che possa esservi una qualche forma di rescissione del legame associativo appare - ad avviso del giudice per le indagini preliminari - ontologicamente incompatibile con il costituito associativo mafioso di cui trattasi ed anche illogico, e comunque sarebbe smentito dalla realtà oggetto della percezione investigativa (pagina 2.048 dell'ordinanza); viene peraltro rammentato che i coindagati promotori del sodalizio, Romeo e De Stefano, sono di recente stati attinti da altri titoli custodiali e sono pertanto già *in vinculis*.

Con particolare riguardo alla posizione del senatore Caridi il giudice per le indagini preliminari ritiene che non possa reputarsi venuto meno il suo collegamento con la *'ndrangheta* unitaria e la sua piena partecipazione ad essa; le sue condotte in termine di interazione sistematica lungo oltre un decennio, sono - afferma il magistrato - univocamente sintomatiche dell'assenza di qualsivoglia elemento di fatto che consenta di individuare non solo una rescissione del vincolo solidale, ma anche un semplice allontanamento dall'*affectio*.

Di ciò, secondo il giudice per le indagini preliminari, sarebbe sintomatica espressione la poliedricità delle sue condotte illecite, estrinsecazione del ruolo partecipativo, ma anche manifestazioni concrete rivelanti la consapevolezza di agire in quel contesto (si citano ad esempio, nell'anno 2012, le bonifiche dei mezzi nella sua disponibilità per evitare possibili indagini).

Secondo il giudice non vi è pertanto dubbio, quindi, che anche nei riguardi del senatore Caridi non sussista alcuna ragione

per escludere la sussistenza dei *pericula libertatis*.

Gli elementi asseveranti la presunzione di pericolosità e la persistenza del contributo alla *'ndrangheta* unitaria, unitamente alla valutazione complessiva della personalità degli indagati induce quindi il giudice per le indagini preliminari al ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale di cui all'articolo 274, lettera c) del codice di procedura penale.

Del pari evidente, a suo avviso, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lettera a) del citato articolo 274 del codice di procedura penale, in quanto si ritiene che possa farsi fronte ad ogni potenziale canale di inquinamento in tal senso proprio valendosi della propria capacità di muoversi riservatamente e di attingere a componenti della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine (pagina 2.049 dell'ordinanza).

* * *

In data 27 luglio 2015 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la documentazione integrativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (DDA). In particolare la predetta Procura trasmette l'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa con riferimento alla cosiddetta operazione "Alchemia". La stessa Procura chiarisce che in tale ordinanza il giudice per le indagini preliminari, pur non emettendo alcun nuovo titolo cautelare a carico del senatore Caridi, effettua valutazione di sicuro interesse in ordine alla ricorrenza di elementi di prova - diversi ed ulteriori rispetto a quelli ricavabili del provvedimento cautelare n. 50/2015 ROCC del 12 luglio 2016 - a carico del predetto senatore sempre in ordine al delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Si precisa che, relativamente alle prospettazioni dell'accusa con riferimento all'operazione "Alchemia", il senatore Caridi avrebbe ricoperto il ruolo di referente politico di varie articolazioni territoriali della

'ndrangheta, tra cui la cosca Raso-Gullace-Albanese.

In particolare: si poneva come mediatore tra Raso Girolamo, Giovinazzo Girolamo, Politi Rocco, da una parte e l'onorevole Galati Giuseppe dall'altra, per fare ottenere ai primi lo sblocco dei lavori edili afferenti ad un immobile di proprietà, sito nella periferia sud di Roma, in zona vincolata denominata Parco Naturale Decima Malafede, nonché l'aggiudicazione di alcuni lavori pubblici per il trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Roma, in cambio della cessione di un terreno. A tal proposito, teneva con il politico Galati contatti personali, organizzava riunioni a Reggio Calabria, facendosi coadiuvare dal suo uomo di fiducia, Giuseppe Iero, deputato a prendere in consegna dalla famiglia Politi a Roma la documentazione necessaria per l'avvio della pratica.

Inoltre, sempre secondo l'accusa, su incarico di Gullace Francesco, per il tramite di Giovinazzo Girolamo, si prestava a pilotare il concorso pubblico cui partecipò Fazzari Daniela su incarico di Raso Girolamo. Per il tramite di Giovinazzo Girolamo, si adoperò affinché Criniti Marica di Roma, ottenesse il "patentino", rilasciato dalla Camera di commercio per l'abilitazione all'esercizio della professione di immobiliare, dietro pagamento di una somma di denaro.

Ancora, su incarico di Giovinazzo Girolamo, si prestava a pilotare l'esame sostenuto dalla di lui nipote De Matteo Annarita per l'accesso alla facoltà di odontoiatria, a numero chiuso, dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", non riuscendo però nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Inoltre grazie all'ausilio del cognato Zema Roberto, mise in contatto Giovinazzo Girolamo con alcuni impiegati dell'ente Agenzia delle Entrate, Coppola Giovanni, Melissi Pietro ed Ammadeo Demetrio che, in cambio dell'elargizione di somme di denaro (transitate sul conto di Marino Michelangelo, nipote di Zema, impiegato presso la banca Credem-credito emiliano di Taurianova) si impegnavano a fornire informazioni su avvisi

di accertamento da notificare alla ditta "Oliveto Principessa s.r.l.", formalmente amministrata da Rovella Andrea, e all'azienda "I falegnami s.a.s.", formalmente gestita da Chiaro Giuseppe; entrambe riconducibili a Giovinazzo Girolamo, "insabbiando" le procedure di notifica fino alla maturazione della prescrizione.

Ancora, secondo l'accusa, il senatore Caridi intercedeva presso funzionari della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria per ottenere la sospensione dell'esecutività di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate dirette ad aziende riconducibili a Giovinazzo Girolamo a causa dell'accertamento di gravi violazioni fiscali e di "orientare" l'esito dei ricorsi presentati da quest'ultimo innanzi al giudice tributario.

Inoltre, in occasione della competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del 28-29 marzo 2010, in cui Caridi si candidò risultando il primo degli eletti, in ragione della totale messa a disposizione della sua persona agli interessi criminali della *'ndrangheta*, chiedeva ed otteneva sostegno elettorale dalla cosca Raso-Gullace-Albanese, attraverso: l'organizzazione di riunioni (con la famiglia mafiosa dei Mancuso a Limbadi, presso il capannone di Contartese Pantaleone, e con le famiglie mafiose di Rosarno, (rappresentate da Costa Angelo); l'organizzazione di cene con selezionati e potenziali elettori sia presso aziende mafiose, quali "L'uliveto principessa park hotel" sia presso lo *show-room* della ditta "I falegnami s.a.s." di Galluccio Antonio, ubicati in Cittanova, in realtà gestite da Giovinazzo Girolamo detto Jimmy; attraverso il procacciamento ed il controllo capillare dei voti da parte delle organizzazioni di stampo mafioso, anche con l'uso della violenza e minaccia.

Quanto alla posizione del senatore Caridi, il giudice per le indagini preliminari evidenzia che, pur potendo ravvisare un quadro di elevata gravità indiziaria a carico dell'indagato in ordine alle condotte provvisoriamente contestategli in questo procedimento, la stessa formulazione della imputazione (cioè, quale appartenente alla cosca

Raso-Gullace-Albanese) appare miope e parziale ed evidentemente distonica con la (provvisoriamente) affermata appartenenza dell'indagato alla stessa organizzazione unitaria *'ndrangheta*, in stretto collegamento con la sua componente "segreta e riservata".

Secondo il giudice, la dimostrata, sia pure in questa fase cautelare, posizione partecipativa peculiare del Caridi ed il rapporto rispetto all'organismo di vertice riservato - il cui potere, si estrinsecerebbe nel controllo e coordinamento delle attività criminali peculiarmente riverberanti nella gestione politica della cosa pubblica - appare a suo avviso parzialmente coerente con il contestato ruolo di "referente politico" della *'ndrangheta*, ma logicamente e fattualmente stridente con l'affermata sua appartenenza alla (sola) articolazione territoriale di *'ndrangheta* di Cittanova.

Il senatore Caridi quindi, secondo la ricostruzione del giudice per le indagini preliminari, sarebbe il referente politico della cosca Raso-Gullace-Albanese così come ragionevolmente di altre cosche di *'ndrangheta*, traendo dalla raccolta di voti di quest'ultima la propria affermazione politica e, tuttavia, mutuando il proprio "potere contrattuale" e la capacità di interloquire direttamente con le singole articolazioni, proprio dalla posizione di politico al servizio dell'intera organizzazione unitaria.

Dunque, le suddette proposizioni consentono, ad avviso del giudice per le indagini preliminari, di evidenziare come le vicende che hanno giustificato la mozione cautelare avanzata dal pubblico ministero in questo procedimento sia chiara espressione del ruolo da costui rivestito in seno alla *'ndrangheta* (più compiutamente delineata nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA) e, in particolare, della posizione rivestita non solo e non tanto nell'ambito della cosca Raso-Gullace-Albanese quanto, ancora e a maggior ragione, nell'ambito della struttura unitaria *'ndrangheta*.

Evidenzia il giudice che, se le intercettazioni captate a carico del senatore Caridi nel corso dell'attività di indagine riversata in questo procedimento colgono

l'essenza dei rapporti con esponenti della cosca Raso-Gullace-Albanese; se le riunioni e le cene intrattenute presso il capannone del Contartese piuttosto che in compagnia dei pregiudicati fratelli Costa, ovvero presso la famiglia Raso-Giovinazzo appaiono funzionali ad affermare il ruolo del senatore Caridi quale referente politico della *'ndrangheta*, cui fare sistematico riferimento quando si presenti la necessità di efficaci infiltrazioni nelle istituzioni e nei meccanismi amministrativi che interessano le cosche, ne deriva come il ruolo effigiato nel presente procedimento si traduca piuttosto nella perfetta espressione non tanto di una partecipazione alla (sola) cosca in parola, quanto di quella posizione strategica e direttiva dell'organismo unitario.

Rispetto alla specifica vicenda oggetto della presente ordinanza, la sua condotta assume a suo avviso le vestigia non tanto di partecipazione alla singola cosca Raso-Gullace-Albanese, bensì - in virtù del suo ruolo politico ed istituzionale all'interno dell'organizzazione, dalla quale mutua una straordinaria capacità di interloquire con i vertici ed i componenti di varie articolazioni territoriali di *'ndrangheta* - in assetto funzionale alla sua affermazione ed ascesa politica dell'organizzazione unitariamente intesa. Non c'è parcellizzazione di condotte, ma l'agire del senatore Caridi, per come sarebbe emerso in questo procedimento, si pone come corollario e rappresentazione (parziale) di un'unica condotta, più elevata e complessa.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, ne consegue che non pare allora corretto l'opinare del requirente quando ignora l'effettiva essenza della funzione svolta ed esercitata dal Caridi nell'ambito della cosca Raso-Gullace-Albanese, laddove essa costituisce espressione dell'esigenza di garantire la conservazione ed il rafforzamento di equilibri delicatissimi tra l'organizzazione unitaria e la politica, lambendo in maniera indifferenziata le diverse espressioni territoriali del sistema.

La risalente appartenenza del Caridi alla *'ndrangheta* (dalla sua prima candidatura

alle elezioni comunali del 1997 con condotta permanente) ne dimostra inoltre lo storico inserimento nel contesto criminale unitario, la cui permanenza è comprovata dagli ulteriori elementi valorizzati nell'ambito del procedimento n. 9339/09 RGNR DDA.

Corollario indefettibile delle argomentazioni sopra esposte, a parere del giudice per le indagini preliminari, è che risulta inconcepibile, essendo contrario ad ogni criterio logico prima ancora che giuridico, che nell'ambito della medesima associazione criminosa di stampo mafioso e nel medesimo contesto temporale taluno possa rispondere separatamente (ancorché assumerne contestualmente il "ruolo") e contemporaneamente del reato di partecipazione a diverse articolazioni della stessa organizzazione. Un siffatto rilievo appare di tutta evidenza allorché si consideri che i due distinti procedimenti in cui il senatore Caridi risulta indagato riguardano in realtà lo stesso fatto storico: l'appartenenza dell'indagato all'associazione mafiosa *'ndrangheta* esplicitasi, nel medesimo periodo nell'unico ruolo di partecipe della consorteria. Pertanto - viene ribadito - se il fatto, valutato nella globalità dei suoi elementi oggettivi (condotta, nesso di causalità, evento), coincide con la sua intera materialità, non pare potersi dubitare - ad avviso del giudice per le indagini preliminari - che nella specie si versi nell'ipotesi di "medesimo" fatto, nella dimensione peculiarmente giuridica. Ritiene pertanto il giudice che per il senatore Caridi, si versi in ipotesi di completa identità cronologica e materiale tra gli elementi costitutivi del fatto di cui al procedimento n. 9339/09 RGNR DDA e quelli del fatto qui contestato.

Tanto premesso l'emissione del titolo custodiale nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA assorbe, secondo il giudice per le indagini preliminari, la contestazione elevata ed osta, allo stato, all'accoglimento della richiesta cautelare avanzata in questo procedimento, trattandosi di condotte (queste ultime) "coperte" dal titolo già emesso - anche in considerazione dei *tempora commissi delicti* rispettivamente indicati (dal 1997 in

permanenza nel procedimento n. 9339/09 RGNR DDA e dal 2009 in permanenza, ma con condotte accertate fino al 2012 nel presente procedimento dallo stesso. Tale assunto trova a suo avviso adeguato riscontro in quanto sostenuto dalla suprema Corte, secondo cui il principio del *ne bis in idem*, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale), nel divieto di un secondo giudizio (articolo 649 del codice di procedura penale), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (articolo 669 del codice di procedura penale).

Il giudice per le indagini preliminari ritiene inoltre che, nella vicenda in esame relativa al reato associativo di cui all'articolo 416-bis del codice penale (ed in ragione della ormai definitiva affermazione dell'unitarietà della *'ndrangheta*) non ricorra l'ipotesi di concorso materiale tra i fatti, ancorché la condotta - dal punto di vista meramente storico-naturalistico e non da quello giuridico - possa essere valutata come costitutiva delle diverse figure di reato. Per tali ragioni, la richiesta cautelare, va, allo stato, disattesa.

* * *

In via preliminare, occorre ribadire ancora una volta che la Giunta non deve cedere alla tentazione di connotarsi quale una sorta di "*super* tribunale del riesame", effettuando un'analisi tutta incentrata sulla effettiva sussistenza o meno delle esigenze cautelari secondo i prescrittivi parametri del codice di procedura penale. Né tanto meno deve cedere alla lusinga di dar vita ad una parallela procedura di tipo giurisdizionale, volta in piena autonomia ad accertare la verità processuale, seppur ai fini dell'autorizzazione *ad acta*.

Piuttosto, con riferimento ad una richiesta di misura restrittiva della libertà

personale di un senatore, la Giunta deve concentrarsi sul *proprium* di sua competenza, vale a dire un'indagine serena ed obiettiva circa la ricorrenza o meno di elementi atti a far adombrare, in primo luogo, un *fumus persecutionis* nei riguardi del senatore interessato, deducibile - salvo casi abnormi ed improbabili di soggettivistiche persecuzioni "dolose" di magistrati verso un parlamentare - dai contenuti oggettivi dell'atto di cui alla richiesta di autorizzazione.

A questo proposito soccorre una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 188 del 2010, seppur a proposito delle autorizzazioni all'utilizzo di tabulati di intercettazioni telefoniche), secondo cui il sindacato della Giunta si deve estendere non solo al requisito per così dire "negativo" dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, vale a dire valorizzando il potere di riscontrare, soprattutto attraverso la motivazione di quest'ultimo, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo della necessità della misura (in questo caso restrittiva).

Come noto, al senatore Caridi è stato applicato l'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, il quale attualmente prevede, per i reati di associazione mafiosa, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. In particolare il legislatore ha stabilito che, per tali reati, in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la scelta del giudice (salvo che la predetta presunzione non risulti superata dall'assenza di qualsivoglia *periculum libertatis*) è vincolata, nel senso che subentra *ex lege* una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria a soddisfare le esigenze preventive. Ciò avviene, quindi, in deroga al principio della custodia in carcere quale *extrema ratio*.

Il predetto modulo codicistico inverte quindi l'onere probatorio a favore dell'accusa, che non deve dimostrare in positivo la ricorrenza dei *pericula libertatis*, ma soltanto apprezzare eventuali ragioni di esclusione tali da vincere la presunzione in questione (Cassazione penale, I, sentenza n. 45657 del 2015).

A questo proposito, l'analisi della Giunta dovrebbe concentrarsi in particolare sulla ragionevolezza e plausibilità del reato contestato al senatore Caridi, che comporta di per sé le descritte conseguenze restrittive in termini di libertà personale.

Ebbene: il materiale indiziario (richiamato e riassunto dal giudice per le indagini preliminari alle pagine 1.939 e seguenti dell'ordinanza) apparirebbe, allo stato, confermare l'affiliazione del senatore Caridi alla cosca De Stefano, la quale sembrerebbe averlo sostenuto in varie competizioni elettorali, sin dalla prima candidatura, grazie anche al rapporto che intercorreva - quanto meno inizialmente - tra lui e il dottor Francesco Chirico (pagine 1.940 e seguenti dell'ordinanza).

A questo proposito, durante l'audizione davanti alla Giunta, il senatore Caridi ha fatto presente di essere sì stato eletto sempre consigliere comunale, fra l'altro sin dall'età di ventisei anni, ma di essere stato "bocciato" in due competizioni elettorali per il consiglio regionale (2000 e 2005), nelle quali pure come noto vale il voto di preferenza, e di essere stato eletto solo al terzo tentativo (nel 2010). Questo argomento difensivo, pur suggestivo, rischia di essere però una sorta di "falso sillogismo" (mancata elezione=assenza di sostegno), nel senso che il sostegno elettorale dell'associazione avrebbe potuto ben esserci stato in concreto, ma non essere risultato sufficiente ad un esito positivo, tanto più che il giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento ad un mero ruolo di "affiliazione esecutiva".

Pertanto, ad un'attenta lettura condotta sul piano delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente, emerge che il quadro indiziario delineato nelle 2.000 pagine di ordinanza del giudice per le indagini preliminari è particolarmente articolato e grave.

Per completezza espositiva, volendo valutare il secondo requisito "negativo" previsto dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale in relazione ai reati di associazione mafiosa (ossia l'assenza di ragioni che escludano *in toto* le esigenze

cautelari), si rileva che appare non implausibile la motivazione fornita dal giudice per le indagini preliminari sul profilo in questione.

Infatti, possono ritenersi sufficientemente convincenti - quanto meno allo stato degli atti - le ricostruzioni del giudice, secondo cui anche nei riguardi del senatore Caridi non sussiste alcuna ragione per escludere la sussistenza dei *pericula libertatis*. Quindi, gli elementi asseveranti la presunzione di pericolosità e la persistenza del contributo alla *'ndrangheta* unitaria, insieme alla valutazione complessiva della personalità, induce il giudice per le indagini preliminari a ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale.

Del pari evidente, sempre ad avviso del giudice per le indagini preliminari, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lettera a) del citato articolo 274 del codice di procedura penale, in quanto si ritiene che si possa far fronte ad ogni potenziale canale di inquinamento in tal senso proprio valendosi della propria capacità di muoversi riservatamente e di attingere a componenti della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine (pagina 2.049 dell'ordinanza).

Ma non basta. Va anche sottolineato come non sia emerso l'elemento disdicevole di un eventuale "appiattimento" del giudice per le indagini preliminari rispetto alle richieste del pubblico ministero. Anzi, emerge una certa dialetticità di posizioni, dal momento che il giudice per le indagini preliminari, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo (articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale), con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari (pagina 2.010 dell'ordinanza) ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti, come riconducibili al senatore Caridi, ne

indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta, specie ai primi due, funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituito associativo mafioso. Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della *'ndrangheta* operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano (pagine 2.010-2.011 dell'ordinanza).

Queste considerazioni vanno "innervate" nel solco della giurisprudenza parlamentare in materia di rimozione dell'inviolabilità, trattandosi di un difficile bilanciamento fra il principio costituzionale dell'integrità del *plenum* dell'organo parlamentare - che rappresenta il fine complessivo della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione - e le esigenze di giustizia proprie dello Stato di diritto. In passato, sono stati considerati - in generale - la *straordinaria* gravità del reato e l'*eccezionale* rilevanza delle esigenze cautelari; più nello specifico la natura dell'ipotesi reato contestato, la sua straordinaria gravità ed il suo particolare allarme sociale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la consistenza degli elementi indiziari e probatori, la evidente pericolosità soggettiva dell'interessato, l'indispensabilità della privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale. Cui si potrebbero aggiungere, in via sussidiaria, ulteriori criteri, come quello della "coerenza delle decisioni" nei riguardi di fattispecie analoghe, oppure l'altro della "situazione dei coimputati".

A quest'ultimo proposito, tutti i coindagati con il senatore Caridi per la medesima fattispecie di reato risultano destinatari di misure cautelari in carcere, tranne il dottor Francesco Chirico, ristretto agli arresti domiciliari però solo in

considerazione dell'età avanzata (essendo ultrasettantenne).

* * *

Da ultimo, il relatore reputa doveroso dar conto anche della documentazione presentata dal senatore Caridi nella seduta della Giunta del 3 agosto 2016, pur oltre i termini prefissati, ma che comunque l'organo collegiale ha avuto modo di considerare e di valutare ai fini delle proprie decisioni. In particolare, la documentazione prodotta (consistente in atti giudiziari) era volta a dimostrare che tale Caponera Paolo (c.d. "Paolone") si trovava ristretto in carcere nel periodo (2006-2007), in cui - secondo quanto riferito dal collaboratore Aiello - avrebbe avuto luogo un incontro presso il ristorante Royal Garden tra il precitato Caponera, Andrea Giunco e lo stesso senatore Caridi.

Dalla lettura di tali atti giudiziari risulta in effetti confermato che uno dei Caponera (Paolo, detto il "Paolone" o il "Grosso") è stato ristretto in carcere il 10 novembre 2005 per esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare; mentre il 6 aprile 2007 risultava ancora detenuto all'udienza del GUP, cui ha fatto seguito la condanna al carcere; parimenti il 2 febbraio 2009 appariva permanere nelle stesse condizioni restrittive in occasione dell'udienza del giudice di appello. Pertanto sarebbe da escludersi la sua presenza ad un ristorante nel periodo predetto.

Tuttavia, a rileggere attentamente proprio il verbale della richiamata deposizione del collaboratore Aiello, nella parte che riguarda l'incontro presso il ristorante Royal Garden nel periodo 2006-2007, emerge una certa difficoltà del dichiarante a ricordare con precisione le date degli episodi raccontati (compresa quella dell'incontro al ristorante), nonostante le sollecitazioni del pubblico ministero, anche perché l'interrogatorio si è svolto a notevole distanza di tempo (30 ottobre 2014) dai fatti riferiti (pagine 1.498 e seguenti dell'ordinanza).

* * *

In conclusione ed in sintesi, la straordinaria gravità del reato contestato, la mancanza di una palese insussistenza delle esigenze cautelari, la consistenza delle ricostruzioni indiziarie e degli elementi probatori (non solo intercettazioni, ma anche convergenti dichiarazioni dei pentiti), l'evidente non implausibilità delle motivazioni adottate dalla magistratura richiedente e la stessa situazione dei coindagati hanno indotto la maggioranza della Giunta a proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare in carcere sollecitata nei riguardi del senatore Caridi, versandosi in una tipica situazione in cui la «"grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale,

tutti i beni giuridici e tutti i diritti (articoli 24, 112 e 113 della Costituzione)» - per usare le stesse parole della Corte costituzionale proprio a proposito delle immunità (sentenza n. 379 del 1996) - non possono che prevalere sulle pur costituzionali (ma non a caso rinvocabili) esigenze di tutela del *plenum assembleare*.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

STEFANO, *relatore*